



CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 17.06.2015

Oggetto : Regolamento per la tutela degli animali. Approvazione.

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette di giugno alle ore 09:00, con il prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione ed in seduta ordinaria sotto la Presidenza dell'avv. Mauro Iannone, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Angela Maffucci e con l'assistenza del Vicesegretario generale avv. Gennaro Izzo.

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri su n. 16 assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i seguenti consiglieri come appresso indicati:

ROMANO GIOVANNI - Sindaco

1. IANNONE Mauro	9. CAVALIERE Enza
2. AMOROSO Francesco	10. IANNONE Carlo
3. CALIANO Eduardo	11. ANSALONE Carmine
4. ZAMPOLI Angelo	12. IANNONE Fabio
5. LUPONE Luigi	13. FIGLIAMONDI Gerardo
6. D'APONTE Gerardo "a"	14. IANNONE Francesco
7. LANDI Carmine	15. GUADAGNO Carlo
8. CAPUANO Giovanni	16. BISOGNO Rosario "a"

Presenti 15 componenti: Sindaco e n. 14 Consiglieri Comunali su n. 16 assegnati.
La seduta è pubblica.

Art. 49, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.	
Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica: si esprime PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Parere del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: si esprime PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- "a" indica l'assenza del Consigliere

PRESENTI 15 su 17 (ASSENTI Bisogno e D'Aponte)

RELAZIONA il Sindaco Dott. Giovanni Romano (all. 1) sull'argomento n.5 all'o.d.g. "Regolamento per la tutela degli animali. Approvazione"

Il Regolamento per la tutela degli animali è stato redatto nel rispetto delle Leggi nazionali e regionali, oltre che delle disposizioni dello Statuto Comunale, allo scopo di promuovere un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Esso consta, nella stesura licenziata dalla competente Commissione Consiliare Affari Istituzionali, di n. 59 articoli. E' stato discusso ed esaminato dalla suddetta Commissione nelle seguenti sedute: 23 marzo 2015, 10 aprile 2015, 16 aprile 2015, 24 aprile 2015, 8 maggio 2015, 15 maggio 2015. E' stato, infine, licenziato, nell'ultima delle sedute di Commissione indicate.

Il Regolamento prevede la figura del Garante dei diritti degli animali, anche allo scopo di assicurare il rispetto delle norme previste dal regolamento stesso. Nominato dal Sindaco, il Garante è designato tra esperti di riconosciuta esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali.

INTERVENTI :

GUADAGNO Carlo : mi preme specificare che l'opposizione vota a favore perché è stato fatto un ottimo lavoro in commissione consiliare. Ciò dimostra che laddove c'è partecipazione e confronto, si ottengono i risultati al di là delle differenze politiche.

Tanto premesso, il **Presidente Mauro Iannone** procede alla votazione.

PRESENTI n.15 su 17

FAVOREVOLI ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI N.15 SU 17

Pertanto,

CONSIDERATO che, ai sensi del disposto dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto

Il Funzionario Responsabile Area **PROVVEDITORATO,
SERVIZI AUSILIARI E CULTURALI
DR. DOMENICO IANNONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la discussione e l'esito della votazione,

DELIBERA

1. **di approvare la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **di approvare l'allegato REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI, che consta di 59 articoli e che è stato discusso ed esaminato dalla Commissione Consiliare permanente Affari Istituzionali nelle seguenti sedute: 23 marzo 2015, 10 aprile 2015, 16 aprile 2015, 24 aprile 2015, 8 maggio 2015, 15 maggio 2015 e licenziato nell'ultima delle sedute di Commissione indicate;**
3. **di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore, secondo le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione;**

Il Funzionario

Vincenzo Anselone
Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Il Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Mauro Iannone

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Dott.ssa Angela Maffucci

Affissa all'Albo Pretorio il **02 LUG. 2015** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il **02 LUG. 2015**

Il Funzionario
responsabile del procedimento di pubblicazione
Vincenzo Anselone

Su conforme referto di pubblicazione del responsabile del procedimento di pubblicazione, il sottoscritto segretario generale certifica:

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno _____ al giorno _____ e contro di essa _____ sono stati presentati reclami.

Dal Municipio, il _____

Il responsabile del procedimento di pubblicazione
Generale

Il Segretario

Dott.ssa Angela Maffucci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Dal Municipio, il _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Angela Maffucci

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dal Municipio, il _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Angela Maffucci

Il Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n.267:
- È stata comunicata, con lettera n. _____ in data _____ alla Prefettura di Salerno, così come prescritto dall'art. 135 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;



CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

(Provincia di Salerno)

Area Provveditorato, Servizi Ausiliari e Culturali

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 GIUGNO 2015

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Il Regolamento per la tutela degli animali è stato redatto nel rispetto delle Leggi nazionali e regionali, oltre che delle disposizioni dello Statuto Comunale, allo scopo di promuovere un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Esso consta, nella stesura licenziata dalla competente Commissione Consiliare Affari Istituzionali, di n. 59 (*cinquantanove*) articoli.

Obiettivo è la tutela delle specie animali più deboli, insieme al rispetto e la tolleranza verso gli animali, non solo di compagnia, ma tutti, compresi quelli esotici..

Nel Regolamento sono considerati gli interventi volti ad assicurare e a conservare l'habitat idoneo per ogni animale e a creare le condizioni equilibrate di convivenza con l'uomo nel rispetto della tutela della salute pubblica.

E' prevista la figura del *Garante dei diritti degli animali*, anche allo scopo di assicurare il rispetto delle norme previste dal Regolamento. Nominato dal Sindaco, il Garante è designato tra esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali. Non percepisce alcun compenso e svolge la sua attività a titolo gratuito. Le funzioni del Garante per la Tutela degli Animali sono le seguenti: riceve segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali; denuncia o segnala all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni; puo' promuovere, di concerto con l'Ufficio di Polizia Locale ed ASL Veterinaria, campagne di

sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed internazionali nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e delle relative finalità, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado; educa i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni; richiede interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio; interagisce con le associazioni operanti a favore della protezione degli animali; intrattiene rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali; predispone, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale.


Il Regolamento è stato discusso ed esaminato dalla Commissione Consiliare permanente *Affari Istituzionali* nelle seguenti sedute: 23 marzo 2015, 10 aprile 2015, 16 aprile 2015, 24 aprile 2015, 8 maggio 2015, 15 maggio 2015. E' stato, infine, licenziato, nell'ultima delle sedute di Commissione indicate.

IL RESP.LE AREA


IL SINDACO

PROVVEDITORATO, SERVIZI AUSILIARI E CULTURALI

DR. DOMENICO IANNONE



DR. GIOVANNI ROMANO



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

CAPO I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Comune

CAPO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 4 - Definizione di animale
- Art. 5 - Definizione di animale domestico
- Art. 6 - Definizione di animale vagante
- Art. 7 - Definizione di animale selvatico
- Art. 8 - Definizione di animale esotico
- Art. 9 - Definizione di animale sinantropo
- Art.10 - Tutela degli animali
- Art.11 - Ambito di applicazione

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.12 - Detenzione e custodia di animali.
- Art.13- Associazioni Animaliste,cinofile e zoofile
- Art.14 - Accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art.15 – Accesso degli animali da compagnia ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art.16 - Esposizione e vendita di animali.
- Art.17 - Pet therapy – Attività e terapie assistite dagli animali
- Art.18 - Smaltimento delle spoglie degli animali da compagnia.
- Art.19 - Avvelenamento animali

CAPO IV - CANI

- Art. 20- Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.
- Art. 21 - Adozioni e sterilizzazioni.
- Art. 22 - Modalità di conduzione.
- Art. 23 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.
- Art. 24 - Attività motoria.
- Art. 25 - Detenzione e Ricovero.
- Art. 26 – Aree verdi di sgambamento e libera socializzazione.
- Art. 27 – Accesso a locali pubblici.
- Art. 28 - Rinvenimento, affido , reimmissione.
- Art. 29 - Educatore cinofilo

CAPO V – GATTI

- Art. 30 - Protezione dei gatti.
- Art. 31 - Compiti dell' Amministrazione Comunale e dell' Azienda Sanitaria Locale.
- Art. 32 - Colonie feline e gatti liberi.
- Art. 33 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori.

CAPO VI – MUSTELIDI (furetti ecc.)

Art. 35 - Tutela e detenzione .

CAPO VII – CONIGLI

Art. 36 – Tutela e detenzione

CAPO VIII – EQUINI (cavalli, pony, bardotti, asini, muli)

Art. 37 – Principi distintivi

CAPO IX – VOLATILI

Art. 38 – Tutela e detenzione

Art. 39 – Anatre, oche, struzzi e altri ratiti, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini

Art. 40 - Divieti

Art. 41 - Censimento avifauna metropolitana

CAPO X – SUINI (maiali, cinghiali, maialini vietnamiti, ecc)

Art. 42 – Tutela e detenzione

CAPO XI – ANIMALI ESOTICI

Art. 43 – Tutela e detenzione

CAPO XII– CAPRINI E OVINI

Art. 44 – Tutela e detenzione

CAPO XIII – RODITORI (criceti, cavie, scoiattoli, topolini , ecc)

Art. 45 – Tutela e detenzione

CAPO XIV – RETTILI

Art. 46 – Tartarughe e Testuggini

Art. 47– Iguane, lucertole , sauri

Art. 48 - Serpenti

CAPO XV – ANFIBI (rane, rospi, raganelle, tritoni, salamandre)

Art. 49 – Tutela e detenzione

CAPO XVI – ARTROPODI (ragni e scorpioni)

Art. 50 – Tutela e detenzione

CAPO XVII – INSETTI (mantidi, fasmidi, farfalle, ecc.)

Art. 51 – Tutela e detenzione

CAPO XVIII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 52 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

CAPO XIX – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 53 – Requisiti e funzioni

CAPO XX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54- Vigilanza.

Art. 55 - Sanzioni.

Art. 56 - Danni al Patrimonio Pubblico.

Art. 57 - Collaborazione con Associazioni.

Art. 58- Integrazioni e modificazioni.

Art. 59 - Incompatibilità.

oo

CAPO I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Campania e dal proprio Statuto:

- 1. promuove la protezione e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell' ambiente, secondo una concezione biocentrica e non più antropocentrica e si impegna a promuovere un corretto rapporto uomo-animale-ambiente in accordo con le normative vigenti.
- 2. riconosce agli individui e alle specie non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
- 3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
- 4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine sia di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia di favorire una giusta convivenza fra uomo e animale nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune riconosce, a norma dell'art. 2 della Costituzione Italiana, la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali e sostiene tutte le forme di pensiero che attengono al rispetto ed alla loro difesa .

2. Il Comune opera affinché il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi siano promossi nel sistema educativo dell'intera popolazione, soprattutto in quello rivolto all'infanzia, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art.3 - Competenze del Comune.

1. Il Comune vigila , in base all'art.3 del D.P.R. del 31 marzo 1979, sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche con l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

2. Il Comune esercita la tutela di tutte le specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente, allo stato libero o meno, sul territorio comunale e in particolare in attuazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e succ. modifiche e/o integrazioni.

CAPO II – DEFINIZIONE ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 4 - Definizione di animale

La definizione di animale, a cui fa riferimento il presente regolamento, si applica a tutti gli esseri dotati di sensi e di movimento autonomo, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, in stato di libertà o semilibertà presenti sul territorio del Comune.

Art. 5 - Definizione di animale domestico

Per animale domestico si intende l'animale che è allevato e/o vive a stretto contatto con l'uomo.

Gli animali domestici si dividono in :

- a. Animali da reddito: allevati e/o tenuti dall'uomo a fini alimentari, di commercio, da spettacolo, da pelliccia, da gare e/o esposizione, ecc;
- b. Animali da lavoro: allevati e/o tenuti dall'uomo per guida, salvataggio, trasporto, maneggio ecc.;
- c. Animali da pet therapy: allevati e/o tenuti dall'uomo per scopi co-terapeutici, formativi, assistenziali ecc.;
- d. Animali da sperimentazione: allevati e/o tenuti per fini scientifici;

- e. Animali da affezione e/o compagnia: animali di qualunque specie allevati e/o tenuti dall'uomo per motivi esclusivamente di affezione e/o compagnia.

Art. 6 - Definizione di animale vagante

Per animale vagante si intende quello appartenente a specie normalmente considerate domestiche e d'affezione, ma che, per la situazione contingente di non essere detenuto da alcun proprietario, vaga libero sul territorio comunale.

Art. 7 - Definizione di animale selvatico

Per animale selvatico si intende quello appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio comunale.

Art. 8 - Definizione di animale esotico

Per animale esotico si intende quello appartenente a specie animali facenti parte della fauna selvatica esotica, vivente temporaneamente o stabilmente in stato di naturale libertà nei paesi di origine, delle quali non esistono popolazioni naturali sul territorio nazionale.

Art.9 - Definizione di animale sinantropo

Per animale sinantropo si intende quello appartenente a specie animali che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive e stretto contatto con l'uomo, dal quale ormai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari.

Art. 10 – Tutela degli animali e istituzione servizio tutela

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela di tutti gli animali, condanna e persegue qualsiasi manifestazione o atto di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2. Il Comune si impegna a recepire in toto la " Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali " del 1978, creando tra i cittadini sensibilità ai principi ivi contenuti attraverso campagne di informazione, educazione e promozione, il più possibile ampie, puntuali e sistematiche, da svolgersi in particolar modo nelle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con le associazioni di settore.

3. Il Comune, al fine di promuovere il rispetto e la cultura della convivenza uomo – animale, si impegna a creare in giardini, ville storiche e parchi percorsi didattici finalizzati ad una puntuale conoscenza delle specie animali ivi presenti anche temporaneamente con apposita cartellonistica esplicativa e modelli didattici, alla cui composizione saranno invitate le scuole della zona in collaborazione delle associazioni di settore.

4. Il Comune istituisce il Servizio Tutela diritti e benessere degli Animali. Tale servizio è costituito con personale dell'Ente ed è inquadrato nell'area funzionale indicata dal Sindaco. Il servizio cura l'applicazione del presente regolamento e, all'occorrenza, si avvale del lavoro volontario delle associazioni di tutela degli animali operanti sul territorio.

Art. 11 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano a qualunque titolo, stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune.

2. Dette norme si applicano a tutte le specie animali e situazioni che non siano già regolamentate da specifiche leggi o disposizioni nazionali o regionali.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 – Detenzione e custodia di animali

1. Chiunque detiene animali, di qualunque specie e a qualunque titolo, dovrà averne cura provvedendo a soddisfare le specifiche necessità fisiologiche ed etologiche e a fornire le necessarie cure medico-veterinarie ogni qualvolta il loro stato di salute lo richieda.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, garantire la tutela di terzi da aggressioni ed evitare il danneggiamento o l'imbrattamento delle proprietà pubbliche e private.
3. Particolare cura dovrà essere posta alla ricostruzione e conservazione dell'habitat naturale di ciascun animale, nel rispetto della tutela della salute pubblica, dell'igiene e del pubblico decoro.

Art. 13 Associazioni Animaliste, cinofile e zoofile.

1. Le associazioni animaliste, cinofile e zoofile, iscritte negli elenchi del Registro Regione Campania del Volontariato, che operano sul territorio del Comune di Mercato S. Severino, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni urbanizzate e i rapporti fra l'uomo e animale. A tal fine:
 - a) Possono gestire in convenzione, strutture di ricovere per gli animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) Collaborano alla vigilanza sulle problematiche, per quanto di proprie competenze, connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunali ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 14 - Accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, se non in contrasto con regolamenti o carta dei servizi delle aziende interessate.
2. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap;
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al mezzo di trasporto.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Non potrà essere comunque rifiutato il trasporto di cani da accompagnamento per i diversamente abili e per i non vedenti.

Art. 15 - Accesso degli animali da compagnia ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Agli animali accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, salvo restrizioni o specifiche disposizioni nelle aree disciplinate con apposito regolamento affisso all'ingresso dell'area.
2. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione dell'animale da lui condotto e/o a lui affidato in conduzione.

Art. 16 - Esposizione e vendita di animali

1. La vendita degli animali, a qualunque specie appartengano e qualunque ne sia l'utilizzo, sarà regolata secondo le norme vigenti nazionali e regionali.

Art. 17 - Pet therapy: attività e terapie assistite dagli animali.

La pet therapy è una co-terapia, ossia un intervento di facilitazione del processo terapeutico prescritto e seguito dal medico di riferimento del paziente.

1. Il Comune riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie e incoraggia, nel suo territorio, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza, collaborando con associazioni specifiche, che abbiano sottoscritto "Carta Modena" del 2002 e/o analoghi documenti.

2. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l'animale nella casa di riposo, struttura ospedaliera, scuola ecc, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.), è obbligatorio il coinvolgimento di animali di età esclusivamente adulta e che abbiano seguito il percorso di specifica abilitazione della coppia pet-partner secondo i dettami della suddetta "carta Modena" e/o analoghi documenti.

4. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti.

5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano anche la presenza di animali all'interno della struttura, purché sempre accompagnati da personale qualificato, possibilmente medico veterinario.

Art. 18 - Smaltimento delle spoglie di animali da compagnia.

Gli animali da compagnia deceduti dovranno essere trattati secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n.1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e Linee Guida applicative regionali, approvate con D.G.R. n. 44 del 28.02.2014, in via prioritaria mediante l'incenerimento negli appositi impianti autorizzati; in deroga, può essere D.G.R. n. 44 del 28/02/2014.

Art. 19 - Avvelenamento animali

1. E' vietato a chiunque spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali oltre che i cittadini, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali; tali operazioni dovranno essere segnalate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, almeno 3 gg. prima dell'operazione, unitamente all'indicazione del tipo di sostanza utilizzata e del relativo antidoto.

2. Anche per le operazioni di disinfestazione e derattizzazione il Comune si impegna ad usare metodi eutanasici o, in mancanza, produttivi della minore quantità di sofferenza.

3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo, oltre che agli agenti di Polizia Municipale, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati, per gli opportuni provvedimenti da parte degli Enti preposti.

4. Le aree interessate all'avvelenamento dovranno essere segnalate con apposita cartellonistica e bonificate.

CAPO IV - CANI

Art. 20 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina e all'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente.

2. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà del cane dovranno essere comunicate al Servizio Veterinario dell' ASL entro 15 gg. dall'evento, mentre il decesso e lo smarrimento, entro 5 gg.

Art. 21 - Adozioni e sterilizzazioni.

1. Le adozioni di cani senza padrone possono essere effettuate presso il rifugio municipale e/o convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste e trasmesse all'ASL competente.

2. I cani adottati presso i canili pubblici e/o privati convenzionati non possono essere affidati a privati se non previa sterilizzazione e microcippatura. Il Comune promuove ogni attività tesa ad incentivare le adozioni, ivi comprese le adozioni a distanza.
3. La pratica della sterilizzazione dei cani, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati con il Comune.

Art. 22 - Modalità di conduzione.

1. È obbligatorio applicare il guinzaglio o la museruola ai cani quando si trovano nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico.
2. E' proibito l'uso di pettorine costrittive, di collari a punte o a strangolo o che producano scosse elettriche o di qualunque altro strumento che provochi dolore.
3. Deroghe all'obbligo di museruola possono essere concesse su attestazione veterinaria, che ne indichi le cause e la durata. I cani privi di museruola saranno comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o detentore, che adotteranno gli opportuni accorgimenti necessari per la incolumità pubblica.

Art. 23 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro), comprese le aree di sgambamento per cani.
2. I proprietari/conduttori sono, altresì, obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti. I trasgressori sono passibili della prevista sanzione amministrativa.
3. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i diversamente abili e non vedenti.

Art. 24 - Attività motoria.

1. Chi detiene e/o custodisce un cane deve provvedere a consentirgli l'indispensabile attività motoria quotidiana.
2. E' vietato custodire cani all'esterno se sprovvisti di idoneo riparo e di relativo piano rialzato dal suolo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, coibentata, fornita di tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Il detentore è tenuto a garantire all'animale idoneo rifugio con opportuna ombreggiatura e regolare somministrazione di alimenti e bevande.
3. E' vietato detenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti tipici della loro specie.

Art. 25 - Detenzione e Ricovero.

Per i cani custoditi liberi in recinto lo stesso deve permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione facilmente lavabile, disinfettabile e antisdrucchiolo, senza ristagni di liquidi; il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale; il cane in isolamento deve usufruire di strumentazione atta a evitare deprivazione psico-fisica.

Art. 26 - Aree verdi di sgambamento e libera socializzazione

1. Il Comune si impegna a creare e attrezzare opportunamente aree verdi di sgambamento e libera socializzazione degli animali e a dotare le stesse di beverini. In tali aree non è consentito l'accesso da parte di bambini, se non accompagnati da un adulto.
1. In tali aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non

determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

3. Il Comune, in accordo con gli Enti competenti, si impegna a dotare le fontane pubbliche e gli idranti fuori terra di beverini per animali a riempimento automatico.

4. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

Art. 27 – Accesso a locali pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso ai locali ed agli uffici aperti al pubblico, fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti ed appositi regolamenti che devono essere affissi all'ingresso.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno usare guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 28 - Rinvenimento, affido, reimmissione.

1. Chiunque rinvenga animali abbandonati è tenuto a comunicarlo al Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali e/o alla Polizia Municipale e/o al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. L'animale prelevato per qualsiasi motivo dal suo territorio dagli Enti autorizzati, dovrà esservi tassativamente reimpresso, salvo diversi accordi con il Servizio Tutela Animali.

3. Il Comune promuoverà campagne di affido temporanee per i cani del canile, settimanali-sabato e domenica, in stretta sintonia con il Servizio Veterinario dell'ASL, Polizia Municipale e Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali.

Art. 29 - Educatore cinofilo

1. Nei canili è obbligatoria la presenza di un educatore e/o istruttore cinofilo e di un medico veterinario comportamentalista.

2. Il Comune si impegna a favorire la presenza di educatori cinofili nelle aree di sgambamento e libera socializzazione.

CAPO V – GATTI

Art. 30 - Protezione dei gatti.

1. E' fatto divieto a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale o allontanarli dal proprio habitat.

2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "habitat" si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico, privato e/o condominiale, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente un gatto o una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

5. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è detto "tutore" di colonie feline" e sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento ed autorizzativo, rilasciato dal Comune. Pertanto il tutore di colonie feline o suo delegato, può accedere nei luoghi pubblici, privati e/o condominiali.

6. La colonia felina è stata riconosciuta ed ufficializzata da una legge nazionale, la n. 281 del 14 agosto 1991 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" (comma 10 e 11 dell'articolo 1) e della legge regionale n.16 del 24.11.2001.

Art. 31- Compiti dell' Amministrazione Comunale e dell' Azienda Sanitaria Locale.

1. Il Comune, in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con le Associazioni

animaliste e del tutore delle colonie feline , in base alla normativa vigente, provvede alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli, in seguito, all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dai tutori sia dalle associazioni di volontariato con personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale o dall' Azienda Sanitaria Locale.

Art. 32 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall' Azienda Sanitaria Locale con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini tutori. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato riguardo sia al numero dei gatti, sia alle loro condizioni di salute.

2. Le colonie feline censite non possono essere spostate dal luogo pubblico o privato ove abitualmente vivono; eventuali trasferimenti, possono avvenire solo per comprovate, gravi e documentate esigenze sanitarie.

3. Il Comune si impegna a costituire l'ufficio per i diritti degli animali.

4. Come precedentemente indicato, è vietato anche lo spostamento della colonia.

L'operazione di spostamento, se giustificata da gravi motivi di igiene o di salute, deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente dell'ASL in collaborazione con l'Ufficio per i Diritti degli Animali e del tutore della colonia o suo delegato.

Inoltre, la sentenza n. 883 – adunanza del 16.09.1977 – Consiglio di Stato – sez. III, afferma: Nessuna norma di legge, né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, e cioè nei luoghi pubblici, privati, e/o condominiali in cui gli stessi trovano rifugio.

La normativa vigente tutela i gatti liberi anche attraverso il censimento delle colonie.

Conoscere la realtà, l'ubicazione, la composizione e lo stato di salute dei gatti di una colonia è fondamentale per la sua gestione, che comprende non solo l'alimentazione e la predisposizione dei ripari, ma anche gli interventi di tutela e controllo, a partire dalle attività di limitazione delle nascite e cura dei soggetti ammalati.

L'anagrafe felina regionale, gestita dall'ASL in base ai dati comunicati dall'Ufficio per i Diritti degli Animali del Comune, consente di avere un quadro generale dello stato delle colonie feline e di pianificare anche dal punto di vista economico gli interventi di sterilizzazione e cura.

Dal punto di vista pratico, la registrazione delle colonie feline verrà effettuata presso l'Asl di Mercato S. Severino e l'Ufficio per i Diritti degli Animali ubicato presso il Comune di Mercato S. Severino.

Chi accudisce una colonia felina si registra come tutore , autocertificando la presenza della colonia , nonché il suo status di referente, dichiarando, altresì, che i gatti che la compongono non sono di proprietà, per cui ne indica, per quanto possibile, il numero, il sesso, l'età e lo stato di salute, richiedendone, di conseguenza la sterilizzazione.

Nella scheda vengono registrati, inoltre, l'ubicazione ed presumibile orario di alimentazione. Inoltre, il o suo delegato è tenuto a comunicare eventuali manifestazioni di intolleranza verso se stesso e/o maltrattamenti nei confronti degli animali, nonché ogni altra informazione utile per l'individuazione e la tutela della colonia.

L'Ufficio per i Diritti degli Animali verifica periodicamente lo stato delle colonie, anche attraverso contatti telefonici con i tutori delle stesse.

Art. 33 - Cura delle colonie feline da parte di tutori.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente ed al Comune che lo fornirà di tesserino di riconoscimento.

2. I tutori o propri delegati, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione, in collaborazione con le associazioni di settore.

4. Il Comune, stabilisce che per ogni colonia felina venga prodotta una targa sul territorio là dove è esistente una colonia felina, sulla quale sarà apposta la seguente dicitura "QUI VIVE UNA COLONIA FELINA PROTETTA". Si fa presente a tutti i cittadini che ai sensi delle legge nazionale, regionale, nonché della sentenza adunanza n.883 del 16.09.1977 - Consiglio di Stato - sez. III, nonché degli articoli 544 bis e ter del Codice Penale, i gatti sono protetti. **Il loro maltrattamento è perseguito penalmente** anche con la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 euro a 15.000 euro, mentre l'uccisione è punita con la reclusione da tre a diciotto mesi. E' vietato allontanarli dai luoghi nei quali trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione. Ai cittadini ed ai tutori è consentito nutrire e curare i gatti nel rispetto delle regole igieniche. E' consentito lasciare stabilmente solo un piccolo contenitore dell'acqua, mentre dopo i pasti dovranno essere rimossi i contenitori del cibo.

Art. 34 - Custodia dei gatti di proprietà.

1. E' vietato custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine, ovvero legati o chiusi in trasportini.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, il Comune si impegna a promuovere e sostenere campagne di sterilizzazione.

CAPO VI - MUSTELIDI (furetti ecc.)

Art. 35 - Tutela e detenzione

1. I Furetti ed i mustelidi in genere, se detenuti in gabbia, devono usufruire di un spazio adeguatamente riparato e fornito di tana isolata di dimensione corrispondente a quella dell'animale e totalmente oscurata.
2. Il detentore deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare la fuga dell'animale, ormai incapace di vivere in libertà.

CAPO VII - CONIGLI

Art. 36 - Tutela e detenzione

I conigli detenuti per compagnia o affezione, devono usufruire di uno spazio adeguatamente riparato e proporzionato al numero di soggetti ospitati.

CAPO VIII - EQUINI (cavalli, pony, bardotti, asini, muli)

Art. 37 - Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente
3. E' fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto per un periodo superiore a 2 ore. E' concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
4. La superficie minima del box deve essere 2 volte l'altezza del garrese x 2 volte l'altezza al garrese. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 metri di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel

box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. Le dimensioni dei box devono essere adeguate per garantire il benessere dell'animale. E' fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno.

5. E' fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché possano vedersi e fare attività di grooming;
6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia;
7. E' fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
8. Gli equidi impegnati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza;
9. E' fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente.
10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.
11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che : a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Locale verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'ordinanza con tingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

CAPO IX -VOLATILI

Art. 38- Tutela e detenzione.

1. Ai volatili detenuti in gabbia/voliera devono essere garantite le condizioni climatiche tipiche di ciascuna specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia/voliera dovranno essere sempre puliti e riforniti.
2. Le gabbie/voliere tenute all'aperto, dovranno avere idonea copertura, una parte riparata da tutti i lati e contenere un rifugio idoneo a garantire la tutela dalle intemperie.
3. Le voliere/gabbie devono contenere un numero adeguato di soggetti compatibili, garantendo il loro benessere.

Art. 39 – Anatre, oche, struzzi ed altri ratiti, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini

Modalità di detenzione

1. Gli animali in oggetto (volatili che hanno perduto del tutto o in parte la capacità al volo), detenuti per compagnia o affezione, devono poter usufruire di uno spazio adeguatamente riparato.
2. Se detenuti liberi in cortili, terrazzi, giardini ecc., tali aree aperte devono essere dotate di adeguati rifugi che permettano il ricovero contemporaneo di tutti i soggetti detenuti. Per le specie palmate è necessario destinare uno specchio d'acqua.

Art. 40 - Divieti

E' fatto divieto di:

- a. lasciare all' aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali;
- b. strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, la cui attestazione medico-veterinaria segue l'animale.
- c. usare dissuasori acustici, tranne quelli autorizzati dal competente Servizio Tutela Diritti e Benessere Animale.
- d. distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, anche temporaneamente, i siti dove sono alloggiati gli uccelli durante il periodo di nidificazione.

Art. 41 – Censimento avifauna metropolitana

1. Il Comune, in accordo con la ASL competente e in collaborazione con la Consulta per i Diritti degli Abitanti Non Umani ed i Nuclei di Guardie Zoofile, elabora piani di censimento delle specie aviarie;
2. Tale censimento sarà finalizzato sia alla tutela delle specie a rischio di estinzione sia ad eventuale necessario contenimento incruento della riproduzione.
 1. Le vasche devono essere dotate di arricchimenti ambientali e di una zona asciutta per gli animali acquatici polmonati, accessibile da tutti gli animali contemporaneamente, che consenta la sosta ed una adeguata possibilità di movimento.
 2. E' proibito detenere a qualsiasi titolo e con qualsiasi finalità crostacei con le chele legate, in vasche o acquari privi di cibo e dei necessari arricchimenti ambientali.
 3. E' vietato detenere animali vivi su ghiaccio o comunque a temperatura che sia dannosa per l'animale e provochi sofferenza.

CAPO X - SUINI (maiali, cinghiali, maiali vietnamiti ecc.)

Art. 42 Tutela e detenzione

1. I suini, ancorché resi domestici per affezione e/o compagnia, conservano l'esigenza di vita all'aperto, in ampi spazi forniti di zona umida, adeguato ricovero e acqua corrente e recinti idonei.

CAPO XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 43– Tutela e detenzione

Il Comune si impegna a dissuadere dalla detenzione di animali esotici con opportune campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con le associazioni di settore.

1. Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve dichiararne il possesso al Comune, allegando le certificazioni e gli atti che ne consentano l'esatta identificazione e ne dimostrino la legittima provenienza, ai sensi della Legge 10 dicembre 1975, n.874 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve denunciare al Comune, entro tre giorni, la nascita di cuccioli, la scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l'alienazione, nonché la loro morte, fatte salve altre disposizioni in merito.

CAPO XII – CAPRINI e OVINI

Art. 44 – Tutela e detenzione

- 1 - I caprini e gli ovini detenuti per affezione e/o compagnia devono usufruire di recinti forniti di adeguati ricoveri;
- 2 - Detti animali devono essere identificati e registrati secondo le disposizioni vigenti.

CAPO XIII – RODITORI (Criceti, cavie, scoiattoli, topolini, ecc.)

Art. 45 - Tutela e detenzione

1. E' proibita la detenzione con modalità che incentivino la ripetizione di movimenti innaturali e/o ossessivi.

2. Ogni animale deve avere a disposizione una gabbia di caratteristiche e dimensioni per la specie contenuta.

CAPO XIV - RETTILI

Art. 46 - Tartarughe e Testuggini

1 Definizione

- a) Con il termine "tartaruga" si indicano le tartarughe acquatiche sia d'acqua dolce, con membrane di pelle tra gli artigli, sia marine con arti trasformati in pinne. I giovani esemplari hanno abitudini alimentari carnivore per poi diventare vegetariane e con carapace dal profilo basso;
 - b) Con il termine "testuggine" si indicano le specie adattate alla vita terrestre, normalmente erbivora, con possenti artigli e con carapace rialzato.
2. Vendita: è consentita solo per le specie non protette da convenzioni internazionali o specifiche norme nazionali e/o regionali. Gli esemplari appartenenti a specie protette devono essere accompagnate dalla prescritta certificazione.
 3. Modalità di detenzione:

I terrari e gli acquari devono essere di dimensioni e caratteristiche che assicurino il benessere degli animali contenuti.

Art. 47 - Iguane, lucertole e sauri

Tutela e detenzione

1. Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono essere detenute in appositi terrari, forniti di specifico arricchimento ambientale.

Art. 48 - Serpenti

1. Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono essere detenute in appositi terrari o acquari, a seconda della specificità biologica, forniti di opportuno arricchimento ambientale.
2. Le dimensioni di detti terrari/acquari devono essere proporzionate alla lunghezza dell'animale detenuto nel rapporto di 1:2 per ciascun lato aumentate del 50% per ogni altro soggetto.
3. Gli acquari devono essere forniti di opportuna zona asciutta, se etologicamente necessaria.
4. I detentori ad ogni titolo di serpenti che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica, devono comunicarne entro tre giorni il possesso alla Prefettura, all'ASL.

CAPO XV – ANFIBI (rane, rospi, raganelle, tritoni, salamandre, etc.)

Art. 49 – Tutela e Detenzione.

1. Tali specie devono essere detenute in appositi contenitori che riproducano le caratteristiche del loro habitat naturale, con particolare attenzione al rapporto zona asciutta/zona umida.
2. Tali contenitori, per evitare fughe e garantire la permanenza dell'animale nel suo specifico ambiente, devono essere dotati di una copertura forata che permetta continuo ricambio d'aria e facile adattamento alla temperatura ambientale esterna.

CAPO XVI – ARTROPODI (ragni e scorpioni)

Art. 50 – Tutela e Detenzione

Il Comune si impegna ad attuare, con la collaborazione delle associazioni di settore, campagne di sensibilizzazione per dissuadere dalla cattura e detenzione di artropodi particolarmente necessari all'equilibrio ambientale.

1. E' vietata la vendita, l'acquisto e la detenzione di ragni adulti o subadulti di qualsiasi specie che non siano in possesso di regolare certificato di provenienza.
2. E' vietato rimuovere dal loro ambiente naturale esemplari delle specie autoctone.

3. E' vietato nelle aree di documentata nidificazione l'uso di insetticidi che possano compromettere la sopravvivenza della specie turbando l'ecosistema locale e gli equilibri con le popolazioni di altre specie.
4. Il detentore ad ogni titolo di aracnidi che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica, deve comunicarne entro tre giorni il possesso alla Prefettura, all'ASL e al Servizio Tutela Diritti e Benessere degli Animali ;
5. Gli artropodi devono essere detenuti in faunabox a norma o in terrari a prova di fuga e che riproducano le specifiche condizioni ambientali e microclimatiche relative alla singola specie
6. Chiunque detiene aracnidi che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali e/invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica, deve denunciare alla Prefettura, all'ASL e al Servizio Tutela Diritti e Benessere degli Animali, entro tre giorni, la nascita di nuovi esemplari, la scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l'alienazione, nonché la morte, fatte salve altre disposizioni in merito.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano:
 - Le norme C.I.T.E.S.
 - La LEGGE 1 agosto 2003, n.213. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo. (GU n. 185 del 11-8-2003).

CAPO XVII - INSETTI (mantidi, fasmidi, farfalle ecc.)

Art. 51 – Tutela e Detenzione

Il Comune si impegna ad attuare campagne di sensibilizzazione per dissuadere dalla cattura e detenzione di insetti particolarmente necessari all'equilibrio ambientale e/o in via di estinzione, con la collaborazione delle associazioni di settore.

CAPO XVIII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 52 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

Il Comune si impegna a favorire, con ogni mezzo, lo studio e la elaborazione di tecniche sostitutive dell'uso degli animali vivi.

1. Il Comune si impegna affinché le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e s.m.i in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali od altri fini scientifici), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell' Amministrazione Comunale.

2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

CAPO XIX – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.53 – Requisiti e funzioni.

1 -E' istituita la figura del Garante per la Tutela degli animali.

2 – Il Garante per la Tutela degli animali è nominato discrezionalmente dal Sindaco con decreto, ed

è designato tra coloro che siano esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali, previa istruttoria da parte del Direttore del settore preposto.

3 – Il Garante dura in carica per un triennio, rinnovabile, salvo revoca da parte dello stesso.

4 – Il Garante per la Tutela degli animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni al garante sarà assegnata una postazione presso un ufficio, con l'obbligo di garantire la presenza almeno per due giorni a settimana ricevendo le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le istanze inviate per mail.

5- Le funzioni del Garante per la Tutela degli Animali sono le seguenti:

- ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali;
- denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- promuovere, di concerto con l'Ufficio di Polizia Rurale, campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed internazionali nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e delle relative finalità, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni;
- richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'ASL, alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile;
- interagire con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali;
- intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
- predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale.

CAPO XX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54- Vigilanza.

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la Polizia Veterinaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo, nonché le Guardie Zoofile degli Enti Locali territorialmente competenti e le Guardie Zoofile ufficialmente riconosciute.

Art. 55 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono contemplate dalla normativa vigente in materia di difesa degli animali.

Art. 56 - Danni al Patrimonio Pubblico.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 57 - Collaborazione con Associazioni.

Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 58 - Integrazioni e modifiche.

1. Il presente Regolamento potrà essere variato ed integrato al fine di uniformarlo alle eventuali

modifiche di leggi nazionali e/o locali in tema di tutela e benessere degli animali.

2. Il presente regolamento potrà subire variazioni ed integrazioni qualora esse si rendessero necessarie alla tutela degli animali.

Art. 59 - Incompatibilità.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme disposte con provvedimenti comunali incompatibili con lo stesso.

oo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]